

I. Direttive per il riconoscimento reciproco dei regolamenti spese approvati

I Cantoni riconoscono reciprocamente i regolamenti-spese approvati dal Cantone di sede, ai sensi del numero marginale 54 delle istruzioni per la compilazione del certificato di salario, a condizione che all'atto dell'approvazione siano stati rispettati i seguenti principi:

1. Aspetti formali

- Vanno osservati i modelli di Regolamento spese emessi dalla CSI (stato al 1° febbraio 2024).
- Le prescrizioni di legge sono prevalenti rispetto ad eventuali disposizioni contrarie presenti nei regolamenti spese.
- Vanno osservate le istruzioni aggiornate per la compilazione del certificato di salario.
- Il regolamento spese si applica esclusivamente ai dipendenti ai quali deve essere rilasciato un certificato di salario.

2. Aspetti materiali

- Gli importi approvati per la rifusione delle spese si basano sui modelli della CSI e sulle istruzioni per la compilazione del certificato di salario.
- Le spese di rappresentanza forfettarie devono corrispondere all'incirca alle spese effettive.
- Le spese di rappresentanza forfettarie di importo superiore a CHF 6'000 sono autorizzate fino ad un ammontare massimo pari al 5% del salario lordo (incluse le retribuzioni variabili), ma non oltre CHF 24'000 annui.
- La deducibilità delle spese professionali richieste nella dichiarazione fiscale dei collaboratori è di competenza dell'autorità di tassazione.

I regolamenti che derogano a queste direttive non sono vincolanti per i Cantoni di domicilio dei collaboratori.